



REGOLAMENTO COMUNALE

SUI POSTEGGI

APRILE 2018

Approvato con risoluzione municipale no. 13447 del 2 marzo 2018
Approvato dal Consiglio comunale del 7 maggio 2018 e regolarmente cresciuto in
giudicato.

Indice

<u>CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>2</u>
Art. 1 Oggetto	2
Art.2 Definizioni	2
Art. 3 Basi legali	2
Art. 4 Regolamentazione	2
Art. 5 Uso e pagamento	3
<u>CAPITOLO II AUTORIZZAZIONI</u>	<u>3</u>
Art. 6 Utenza e autorizzazioni	3
Art. 7 Tipologia di autorizzazioni	3
Art. 8 Effetti	4
Art. 9 Validità	4
Art. 10 Procedura	4
Art. 11 Contrassegno	5
Art. 12 Revoca	5
<u>CAPITOLO III TASSE</u>	<u>5</u>
Art. 14 Tasse	5
<u>CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>6</u>
Art. 15 Rimedi di diritto	6
Art. 16 Sanzioni	6
Art. 17 Deleghe e applicazioni	6
Art. 18 Entrata in vigore	6

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI DEL COMUNE DI NOVAGGIO

Il consiglio comunale di Novaggio:

- Visto il messaggio municipale 4 – 2018 del 26.03.2018;
- In ossequio all'art.186 della Legge organica comunale,

Risolve:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di Novaggio, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire delle zone di posteggio a pagamento, delle zone blu (disco orario), delle zone con limiti temporali di sosta, e delle zone libere.
2. Il Municipio, attraverso uno speciale contrassegno, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che sono impossibilitati ad avere parcheggi privati per motivi di piano regolatore o analogo.

Art.2 Definizioni

Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di proprietà comunale ad uso comune, nello specifico:

- Posteggio via Ort de Provin map. 89;
- Posteggio zona Campagna map. 225;
- Posteggio alle Scuole map. 111;
- Posteggi cimitero, map. 215
- Posteggio nucleo Via F. Buzzi map. 1190;
- Posteggio nucleo Pz. Ferrer map. 1226;
- Posteggio nucleo Via Noga map. 1190;

Art. 3 Basi legali

Basi legali del presente regolamento sono:

- la Legge federale sulla circolazione stradale (art. 3 cpv. 2 e cpv. 4).
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale.
- la Legge cantonale sulle strade (in particolare l'art.45)

Art. 4 Regolamentazione

L'utilizzo dei posteggi pubblici nella giurisdizione del Comune di Novaggio può essere disciplinato secondo le seguenti modalità:

- Senza limiti temporali e di sosta (contrassegno)
- Concessioni d'uso privato soggette a tassa, avuto riguardo della disponibilità di posteggio.

- Per il tramite di disco orario

Art. 5 Uso e pagamento

1. Il Municipio tramite specifica ordinanza:
 - a. Suddivide i posteggi sul suo territorio in diverse categorie corrispondenti alle zone indicate dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. Stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione;
 - c. Ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi.
2. Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli senza targa, ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.
3. Il Municipio può concedere il gratuito utilizzo di uno o più posteggi in circostanze particolari d'interesse pubblico come ad esempio:
 - a. Manifestazioni per festività o eventi tradizionali;
 - b. Feste organizzate da gruppi locali (società sportive, culturali, ricreative);
 - c. Funerali;
 - d. Eventi organizzati dalle autorità comunali;
4. Il Municipio può prevedere altri eventi straordinari tramite ordinanza, fissando inoltre le modalità per richiedere l'esonero dal pagamento dei parcheggi.

CAPITOLO II AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Utenza e autorizzazioni

1. In generale il Municipio, riservata la facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale, ai sensi della legge organica comunale, può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazioni di tempo:
 - a. Ai domiciliati, ai residenti e ai proprietari di abitazioni secondarie nel Comune di Novaggio;
 - b. Alle persone che svolgono un'attività duratura presso la giurisdizione del Comune di Novaggio;
 - c. Ai turisti che pernottino presso strutture alberghiere o case di vacanza all'interno della giurisdizione del Comune di Novaggio.

Art. 7 Tipologia di autorizzazioni

1. Autorizzazioni personali:

Hanno di principio diritto all'autorizzazione personale:

- a. Ogni nucleo familiare;
- b. Gli utenti che esercitano un'attività duratura, con sede nel Comune.

2. Autorizzazioni temporanee:

- a. Il Municipio può rilasciare speciali autorizzazioni a turisti, nonché in casi eccezionali

definiti tramite ordinanza.

- b. Il rilascio di autorizzazioni di breve durata a turisti è delegato alla Cancelleria comunale.
- c. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

3. *Concessioni per dipendenti comunali:*

- a. L'uso di posteggi pubblici può essere dato in concessione ai dipendenti comunali previo pagamento di una tassa di abbonamento.

4. *Numero massimo di autorizzazioni:*

- a. Il numero massimo delle singole autorizzazioni è stabilito annualmente dal Municipio tenuto conto della disponibilità dei posteggi, dei bisogni dell'utenza e delle esperienze maturate negli anni precedenti.
- b. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di autorizzazioni.
- c. L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo dei posteggi e non equivale alla garanzia di diritto dell'occupazione allorquando il posteggio risulta completo.

Art. 8 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 9 Validità

1. Per i casi di cui all'art. 7.1 l'autorizzazione è annuale e semestrale;
2. Per i casi di cui all'art. 7.2 e 7.3, come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venir concessa anche per i periodi più brevi e/o limitatamente alle reali necessità.

Art. 10 Procedura

1. La richiesta scritta per l'ottenimento delle autorizzazioni deve venir inoltrata alla Cancelleria comunale corredata dei seguenti documenti:
 - a. Per i domiciliati, i residenti e gli utenti che esercitano un'attività duratura copia della patente e della carta grigia del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione.
 - b. Per i turisti è data facoltà al Municipio di voler disporre tramite ordinanza i documenti da richiedere a seconda delle necessità.
2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento delle autorizzazioni.
3. In caso di domande eccedenti la disponibilità di parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai domiciliati.
4. Il rilascio delle autorizzazioni è assicurato dalla Cancelleria comunale.

Art. 11 Contrassegno

1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero di targa del veicolo e il periodo di validità per cui è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà portare il timbro del Comune di Novaggio.
2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 12 Revoca

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

CAPITOLO III TASSE

Art. 14 Tasse

1. Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate da ordinanza municipale entro i seguenti minimi e massimi per ogni veicolo:

Autorizzazioni	Minimo CHF	Massimo CHF	
Per i domiciliati e i residenti	0.-	0.-	
Utenti che esercitano un'attività duratura con sede nel Comune	0.-	80.-	Al mese
Turisti	0.-	20.-	A settimana
Dipendenti comunali	20.-	80.-	Al mese
Casi particolari	5.-	20.-	A settimana

2. La tassa annua è ridotta in misure del 50% se l'autorizzazione è richiesta dopo il 1° luglio di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi "pro-rata".
3. In caso di disdetta della concessione di un posteggio o di una autorizzazione annuale, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Municipio o dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamare al Municipio entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione su reclamo emanata dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 16 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a. La multa.
 - b. La revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.
4. La decisione di revoca dell'autorizzazione è impugnabile ai sensi dell'art. 208 della LOC.

Art. 17 Deleghe e applicazioni

Il Municipio tramite ordinanza, definisce le tasse annuali, il numero delle concessioni e le norme di applicazione del presente Regolamento.

Art. 18 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, previa approvazione da parte del Consiglio comunale e previa ratifica da parte del Consiglio di Stato.
2. Ogni precedente disposizione concernente la regolamentazione dell'uso dei posteggi pubblici è abrogata e sostituita dal presente Regolamento.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 maggio del 2018.

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione del 173-RE-14701 del 28.06.2018

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Romani Paolo

La Segretaria:
Cappelli Tiziana